

**DCO 323/2015/R/GAS**

**Mercato del gas naturale  
Interventi relativi alla disciplina del servizio  
di default trasporto e dei fornitori transitori a  
partire dal 1° ottobre 2015**

**Osservazioni e Proposte Anigas**

*Milano, 21 luglio 2015*

## **Premessa**

Anigas con il presente documento presenta le proprie osservazioni e proposte al DCO 323/2015/R/GAS (di seguito: DCO), con cui l'Autorità ha posto in consultazione i propri orientamenti per l'introduzione di modifiche ed integrazioni all'attuale disciplina del Servizio di Default Trasporto (SdD<sub>T</sub>) e dei Fornitori Transitori (F<sub>T</sub>) - di cui alla delibera 249/12 smi - a partire dal 1° ottobre 2015 (inizio nuovo periodo di erogazione).

Le proposte di intervento riguardano:

- le cause di attivazione del servizio
- le condizioni di erogazione del servizio
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche
- il meccanismo di copertura degli oneri.

## **OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Anigas valuta positivamente le proposte dell'Autorità volte a modificare ed integrare l'attuale disciplina del servizio di default trasporto e dei fornitori transitori. Resta comunque indispensabile che il servizio in oggetto continui ad assumere un carattere residuale e che si promuovano opportune riflessioni regolatorie volte ad evitare comportamenti opportunistici e mitigare le ricadute negative sulla collettività.

Si ritiene necessario che le nuove disposizioni vengano definite e rese note agli operatori in tempo adeguato per consentire loro di valutarne gli impatti, tenuto conto che le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei F<sub>T</sub> dovranno essere effettuate nel corso del mese di settembre 2015 per la fornitura transitoria inerente il periodo 1° ottobre 2015 - 30 settembre 2017.

Con riferimento alla proposta di integrare la disciplina relativa alle cause di attivazione del servizio con specifico riferimento ai clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto, Anigas ritiene opportuno che venga valutata la possibilità che il servizio possa attivarsi ogniqualvolta non andasse a buon fine l'operazione di discatura richiesta dall'utente - ai sensi del paragrafo 3.2 del capitolo 6 del Codice di Rete di Snam Rete Gas (e analoghe previsioni contenute nei codici di rete delle altre imprese di trasporto) - che attesti che la richiesta stessa possa essere avanzata in applicazione del contratto sottoscritto dal cliente finale.

A nostro avviso infatti appare limitativo prevedere che il servizio si attivi solo nel caso di inadempimento del cliente finale, ben potendosi prevedere, per esempio, nel caso in cui il contratto di fornitura termini e non sia stato rinnovato e in qualsiasi caso di risoluzione del contratto di vendita con il cliente direttamente allacciato.

In merito agli obblighi inerenti le tempistiche di fatturazione, si rileva che il processo che conduce all'emissione della fattura, oltre a scontare la complessità legata all'applicazione di un prezzo di sbilanciamento giornaliero sui volumi prelevati dal cliente ciascun giorno, dipende anche da una serie di altri fattori esogeni quali, a titolo esemplificativo, la difficoltà nel reperimento/acquisizione delle informazioni di anagrafica aggiornate dei clienti.

La mancanza o l'incompletezza di tali informazioni comportano un allungamento, anche significativo, dei tempi di fatturazione. Tale criticità si riscontra anche nell'ambito degli obblighi di comunicazione ai clienti finali.

In particolare, a causa di informazioni non sempre aggiornate all'atto dell'attivazione del servizio, a volte vi è l'impossibilità di: i) raggiungere i clienti finali con le comunicazioni previste; ii) raccogliere le informazioni sul trattamento fiscale da applicare al cliente; iii) emettere fattura; iv) richiedere l'operazione di discatura.

Si ritiene pertanto necessario che venga previsto che il  $F_T$  – una volta verificata la non correttezza dei dati - possa segnalare tale fattispecie in modo da consentire all'Autorità seguiti di competenza nei confronti dell'Utente del trasporto che non ha aggiornato i dati presso i sistemi del trasportatore.

Nelle more dell'ottenimento dei dati aggiornati, la decorrenza dei termini previsti per le informazioni e la fatturazione dei clienti dovrebbe essere sospesa.

Qualora l'aggiornamento non si rendesse disponibile non dovrebbe essere preclusa la possibilità di accedere al meccanismo di copertura degli oneri di morosità in relazione ai volumi di gas prelevati dal cliente "ignoto".

## **OSSERVAZIONI E PROPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE**

### *Cause di attivazione del servizio*

**Q1. Si condivide l'introduzione di un ulteriore caso di attivazione del servizio applicabile nei casi di mancata discatura di un punto di riconsegna direttamente allacciato alla rete di trasporto?**

**Q2. Indicare se vi sono ulteriori modifiche alla disciplina di attivazione o cessazione del servizio che si ritiene debbano essere apportate.**

Come già riportato nelle Osservazioni di carattere Generale, Anigas condivide l'orientamento dell'Autorità di estendere la disciplina prevista per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto, anche ai casi di risoluzione anticipata del contratto qualora le operazioni di discatura del PdR non vadano a buon fine. In aggiunta, si propone che il servizio venga attivato anche nei casi di mancata discatura richiesta a seguito di mancato rinnovo del contratto di trasporto di fornitura gas giunto a scadenza.

In ordine a tutto quanto sopra espresso, si propone di prevedere che, analogamente a quanto avviene oggi, il fornitore di *default* subentri dal giorno di attivazione del servizio di *default* stesso per l'intera capacità nella titolarità dell'uscente, fatte salve le attuali modalità di calcolo della capacità di trasporto a carico del  $F_T$ , utili per contenere gli oneri di morosità a carico del sistema qualora il cliente servito nell'ambito del servizio di default non dovesse pagare.

Come accennato nelle considerazioni introduttive, si reputa opportuno rilevare che l'estensione dell'ambito di applicazione del servizio proposto dall'Autorità potrebbe determinare dei comportamenti opportunistici da parte dei clienti finali che – a conoscenza del fatto che i costi del servizio vengono socializzati - potranno entrare ed uscire dal servizio con maggior facilità rispetto ad oggi. Per tale motivo, si ritiene necessario che venga definito una previsione volta a minimizzare tale potenziale comportamento.

Si ritiene inoltre necessario un chiarimento circa la definizione di “*discatura non andata a buon fine*”. Attualmente, l'operazione discatura prevede che nel caso in cui il Trasportatore sia impossibilitato ad eseguire la prestazione per cause non dipendenti dalla sua volontà, l'utente possa richiedere un secondo tentativo.

Qualora l'impossibilità si ripresentasse anche in occasione del secondo tentativo, il Trasportatore, su richiesta dell'Utente interessato, si rivolgerà all'autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento giudiziale di autorizzazione all'intervento.

Come ben noto, in quest'ultimo caso, le tempistiche per le operazioni di discatura sarebbero molto più lunghe. Per tale motivo, Anigas propone che l'operazione di discatura venga considerata conclusa con esito negativo - esclusivamente ai fini dell'attivazione del servizio – al secondo tentativo di discatura o disalimentazione del punto non andato a buon fine.

Per diluire nel tempo le operatività legate alle richieste di discatura e consentire una più agevole programmazione degli interventi di discatura da parte delle imprese di trasporto, si propone inoltre di estendere la finestra temporale – attualmente prevista a decorre dal 55 giorno dalla data di decorrenza del servizio - a disposizione del  $F_T$  per richiedere la discatura.

*Condizioni di erogazione del servizio*

***Q3. Si condivide l'introduzione di specifiche disposizioni in termini di fatturazione del servizio con riferimento agli UdD? Indicare ulteriori vincoli minimi di fatturazione o ulteriori disposizioni che si ritengono necessarie***

Si condivide la proposta di estendere la regolazione attualmente prevista per i clienti finali circa le tempistiche e le modalità di fatturazione del servizio (rif. Comma 4.4 della delibera 249/12) alle fatture emesse nei confronti degli Utenti della Distribuzione.

In aggiunta a quanto osservato nelle Osservazioni di carattere generale sul tema delle tempistiche di fatturazione, si ritiene necessario evidenziare che la previsione di una fatturazione almeno mensile potrebbe comportare delle criticità operative in quanto il riferimento esatto al prezzo di sbilanciamento giornaliero - nella formula di determinazione del prezzo del servizio – determina dei tempi più lunghi per l'elaborazione delle fatture da emettere a causa del maggior dettaglio richiesto. Si ricorda inoltre che il bilancio definitivo di trasporto viene reso disponibile agli utenti il giorno 28 del mese successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

***Q4. Indicare eventuali modifiche che si ritengono opportune con riferimento all'attuale disciplina delle garanzie (e delle tempistiche per il loro pagamento) che il SdDT e i fornitori transitori possono richiedere ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e agli UdD.***

***Q5. Indicare eventuali modifiche che si ritengono opportune in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e agli UdD (sia in termini di contenuto che di tempistiche).***

**Q6. Indicare se vi sono ulteriori modifiche alla disciplina delle condizioni di erogazione del SdDT che si ritiene debbano essere apportate.**

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare all'attuale disciplina in tema di: i) garanzie e relative tempistiche di pagamento; ii) obblighi di comunicazione. Si ritiene opportuno in particolare che l'ammontare di garanzie sia definito in maniera commisurata alla granularità della fatturazione, in modo da assicurare la copertura del servizio da parte del cliente sino alla scadenza della fatturazione.

Rispetto agli obblighi di comunicazione, si rimanda tuttavia alle criticità riportate nelle Osservazioni di carattere Generale.

*Modalità di determinazione delle condizioni economiche*

**Q7. Indicare eventuali criteri alternativi (evidenziandone pregi e criticità) volti a permettere una semplificazione delle modalità di determinazione del prezzo di sbilanciamento giornaliero.**

**Q8. Si condivide l'orientamento volto prevedere, alla data di entrata in vigore delle modifiche del servizio di bilanciamento previste dal Regolamento UE 312/2014 in materia di prezzi di sbilanciamento duali, l'utilizzo nella formula di determinazione del prezzo applicato ai clienti forniti dal SdDT o dal fornitore transitorio dei prezzi (di sbilanciamento) di acquisto? Se no, per quali motivi?**

Si condivide la proposta di prevedere che, alla data di entrata in vigore delle modifiche del servizio di bilanciamento previste dal Regolamento UE 312/2014 in materia di prezzi di sbilanciamento duali, il prezzo di sbilanciamento - considerato nella formula di definizione dei prezzi applicati dal SdDT o FT - sia riferito al prezzo di sbilanciamento giornaliero di acquisto applicato agli utenti che hanno una posizione corta.

Tuttavia, si ritiene opportuno che vengano prese in considerazione le criticità operative riportate al Q3 in merito alle tempistiche di emissione della fattura.

**Q9. Si condividono le modalità di determinazione del corrispettivo COMM?  
Se no, quale soluzione alternativa si propone?**

Non si condividono le modalità proposte circa la determinazione del corrispettivo COMM, il cui livello dovrebbe essere invece definito in maniera da considerare la copertura dei costi commerciali tenendo conto della complessità del servizio di fornitura di default e della possibilità di erogazione del servizio da parte di operatori diversi. Si ritiene pertanto opportuno prevedere un valore economico espresso dal mercato, determinato come media dei corrispettivi offerti dagli stessi  $F_T$  nel corso del precedente periodo di servizio, o comunque un livello almeno pari al valore dell'intero termine CCR di cui al TIVG.

**Q10. Indicare se vi sono ulteriori modifiche alle modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio che si ritiene debbano essere apportate.**

Si condivide l'intenzione dell'Autorità di rivedere – prima dello svolgimento delle prossime procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione di uno o più FT – il livello dei corrispettivi  $INAFT_{CF}$  e  $INAFT_{UD}$  al fine tener maggiormente conto degli elementi relativi all'onere medio di inadempimento della fornitura transitoria differenziato tra clienti finali e UdD.

Tra gli aspetti da considerare si evidenzia che l'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina del servizio potrebbe comportare una morosità più elevata e di conseguenza un potenziale innalzamento dell'onere di mancato pagamento. Tale aspetto è importante anche ai fini delle considerazioni in merito al meccanismo di copertura della morosità.

*Meccanismo di copertura morosità*

**Q11. Indicare eventuali ulteriori modifiche al meccanismo di reintegrazione morosità che si ritengono opportune.**

Anigas valuta positivamente l'introduzione di un meccanismo di reintegrazione della morosità per i  $F_T$  che preveda una formulazione progressiva delle modalità di riconoscimento dell'ammontare in quanto ciò spingerebbe maggiormente l'operatore ad ottimizzare la gestione delle proprie attività di recupero crediti.

L'attuale formulazione "a scalini" difatti non costituisce un incentivo per l'operatore in quanto, una volta che l'onere effettivo del mancato pagamento risulta superiore o uguale all'ammontare di riferimento e i crediti non incassati siano superiori o uguali al 70% del fatturato, il  $F_T$  non ha alcun incentivo ad efficientare la propria gestione in quanto le previsioni attuali prevedono un mancato riconoscimento dell'onere pari al 10%.

Per tale motivo, a nostro avviso la progressività dovrebbe essere introdotta al superamento del livello soglia in maniera lineare rispetto al grado di efficienza raggiunto dal  $F_T$ . In questa maniera, l'operatore sarebbe sempre incentivato a ridurre l'ammontare dei crediti non incassati al fine di evitare di esporsi – il più possibile - al mancato riconoscimento dell'onere, fermo restando il riferimento massimo del 10% - come attualmente previsto.

In merito al livello soglia predeterminato dall'Autorità – attualmente fissato in misura pari al 70% del fatturato - si ritiene necessario che venga rivisto al rialzo in considerazione del prospettato ampliamento del perimetro di applicazione della disciplina del servizio che potrebbe comportare un aumento potenziale dei clienti morosi.

Con riferimento a quanto riportato al punto 3.28 del DCO, si rileva quanto segue.

- Accordi transattivi o piano di ristrutturazione del debito: l'attuale disciplina non prevede la possibilità di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito conclusi con clienti/UdD, pena l'impossibilità di accedere al meccanismo di reintegrazione della morosità.

Pertanto, si condivide la proposta di prevedere specifiche modalità di riconoscimento, a valle della messa in mora e dopo aver sollecitato i pagamenti, di eventuali accordi transattivi o di ristrutturazione del debito conclusi con clienti/UdD. In particolare, si propone di estendere quanto previsto per il Fornitura di Ultima Istanza – di cui al comma 31 quinquies.5 lettera c) del TIVG – anche al  $F_T$ , ovvero che gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito, sono ammessi al meccanismo per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato dal  $F_T$  in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative al momento dell'emissione.

In alternativa, si potrebbe valutare l'opportunità che la Cassa anticipi al  $F_T$  l'ammontare "dilazionato" che verrà poi restituito nel momento in cui il cliente/UdD effettua il relativo pagamento.



- Durata sessione di reintegrazione: non si condivide la proposta di estendere la durata della sessione di reintegrazione ad un anno termico. Si propone invece che venga previsto che il  $F_T$  possa suddividere il periodo di fornitura transitoria in intervalli di tempo più brevi rispetto agli attuali 6 mesi al fine di esporre l'operatore a minori oneri finanziari.
- Tempistiche presentazione istanze di partecipazione: si condivide la proposta di anticipare al 13° mese – rispetto all'attuale 14° mese - successivo al termine della sessione di reintegrazione la presentazione delle istanze per la partecipazione al meccanismo di reintegro.
- La proposta di prevedere che i corrispettivi  $INA_{FT,CF}$  e  $INA_{FT,UD}$  siano applicati ai volumi prelevati appare operativamente più complessa rispetto a quanto previsto attualmente. Per le motivazioni di cui sopra, con l'obiettivo di evitare potenziali inconvenienti operativi, si propone di rinviare tale previsione a valle di ulteriori approfondimenti e valutazioni in materia.